



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSTA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SALVUCCI	DAVID	Relatore
<input type="checkbox"/>	BENIGNO	ROSARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1253/12

UDIENZA DEL

28/11/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 88/3/14

PRONUNCIATA IL:

28-11-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16-1-14

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Ejos Maria Caloca)



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1253/12
depositato il 11/10/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420120002944746 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420120002944746 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29420120002944746 IRAP 2006
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ENNA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VANADIA MICHELE
VIA SAN BENEDETTO N.17 94014 NICOSIA EN

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso iscritto al n. 1253/12, : impugnava, chiedendo che ne fosse dichiarata l'inesistenza giuridica o comunque la nullità, la cartella di pagamento n. 294 2012 0002944746, allo stesso notificata in data 25.6.2012, nonché il ruolo n. 2012/000091, reso esecutivo in data 29.3.2012, con i quali gli era stato intimato il pagamento della somma di € 236.351,00, al riguardo deducendo:

1. l'inesistenza giuridica della cartella, giacché non sottoscritta dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, e ciò sul presupposto della totale assimilabilità della cartella al precetto, il quale deve appunto essere sottoscritto dalla parte;
2. l'inesistenza giuridica della cartella derivante dalla sottoscrizione, con firma illeggibile, da parte del soggetto notificatore, della relazione di notifica;
3. la nullità della cartella sia per difetto di motivazione - imposta dall'art. 7 della legge 212/2000 per tutti gli atti afferenti ad una pretesa fiscale e nella specie mancante, essendosi l'agente della riscossione limitato a riportare l'anno di imposta, il nome dell'imposta ed il codice del tributo e non altrettanto le aliquote applicate e l'imponibile - che per la mancata indicazione, nel ruolo riportato nella cartella impugnata e pure in quest'ultima, del luogo e della data di nascita del debitore;
4. la nullità della cartella derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del titolare dell'Ufficio ovvero da soggetto da questi delegato.

Si costituiva in giudizio la *Riscossione Sicilia s.p.a.*, replicando a tutte le eccezioni del ricorrente ed in particolare declinando - con riferimento alla eccepita nullità della cartella derivante dall'inefficacia del ruolo - la propria legittimazione passiva, tanto da chiosare, sul punto, nei seguenti termini: *"Qualora, dunque, il contribuente volesse coltivare detta eccezione dovrà chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Enna"*.

All'udienza del 4.7.2013, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il difensore di *Riscossione Sicilia s.p.a.*, oltre a chiedere il rigetto dell'istanza, chiedeva, *"qualora la Commissione ne ravvedesse gli estremi e l'opportunità"*, che fosse disposta *"la chiamata in causa dell'ufficio impositore onerando il ricorrente"*.

Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, la controversia veniva trattata, nel merito, all'udienza del 28.11.2013 e decisa nella relativa camera di consiglio.

MOTIVI della DECISIONE

Il quarto motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, merita accoglimento ed impone la declaratoria di nullità dell'atto impugnato.

L'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 prevede, al quarto comma, che *"Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo"*.

Eccepisce il ricorrente di non essere stato messo in condizione di verificare se il ruolo dal quale scaturisce la cartella oggetto di impugnativa sia stato sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, quindi da soggetto munito di rappresentanza sostanziale dell'ente impositore ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli, con la conseguenza che, dovendosi ritenere il ruolo non esecutivo, la cartella che su di esso trova fondamento è inficiata da nullità.

In risposta a tale eccezione, parte resistente, dapprima ha declinato la propria legittimazione passiva, afferendo la censura sollevata dal ricorrente ad un atto proprio dell'ufficio impositore, quindi, all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ha rimesso alla Commissione la valutazione dell'opportunità di integrare il contraddittorio con l'ufficio impositore, l'unico legittimato a controdedurre sulla predetta eccezione.

Al riguardo va rilevato, però, costituendo un principio di diritto unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che, nelle ipotesi in cui venga impugnato un atto proprio dell'agente della riscossione facendo valere anche vizi afferenti all'attività dell'ente impositore cui l'atto impugnato si correla, ricade sull'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore.

In tal senso si sono espresse:

- cassazione civile, sezione V, sentenza n. 22939 del 30.10.2007, massimata nei termini che seguono: "In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario";
- cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 16412 del 25.7.2007, massimata nei termini che seguono: "Nella disciplina della riscossione delle imposte vigente in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dall'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario";
- cassazione, sezioni VI-V, ordinanza n. 21220 del 28.11.2012, massimata nei termini che seguono: "Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina

l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio".

Appare evidente, in conseguenza, che era spettava a *Riscossione Sicilia s.p.a.* chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate di Enna al fine di consentire a quest'ultima di dimostrare, in replica all'eccezione del ricorrente, che il ruolo dal quale scaturisce la cartella impugnata era stato reso esecutivo giusta sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio ovvero di un suo delegato, con la conseguenza che dell'esito della lite non può che rispondere solo *Riscossione Sicilia s.p.a.*

Per quanto attiene, poi, all'esito della lite, lo stesso non può che essere sfavorevole per la resistente, giacché, in assenza di dimostrazione della corretta sottoscrizione del ruolo e, quindi, della relativa esecutività, la cartella impugnata deve ritenersi nulla, ancor più se si considera che con un recentissimo arresto la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di merito in un caso - del tutto analogo a quello di specie - in cui, a fronte dell'eccepito difetto di sottoscrizione degli atti impositivi, la regolarità formale degli stessi era stata affermata facendo ricorso al notorio ("Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perché appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perché le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo. Alla stregua di tali principi, non rientra nella categoria del fatto notorio la sottoscrizione degli atti impositivi (nella specie, il ruolo e la cartella esattoriale relativi ad IVA ed IRPEF), qualora il contribuente eccepisca il difetto di rappresentanza sostanziale, non essendo sufficiente, ai fini predetti, la verifica di tali requisiti degli atti da parte del giudice decidente, in sede di esame di altro ricorso", in tal senso, cass. civ., sezione VI-V, ordinanza n. 2808 del 6.2.2013).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.T.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, in accoglimento del ricorso, dichiara nulla la cartella impugnata e condanna la resistente *Riscossione Sicilia s.p.a.* alla refusione delle spese di giudizio

• sostenute dal ricorrente
professionale.

Enna, 28 novembre 2013.

Il giudice estensore
David SALVUCCI



liquidate in complessivi € 900,00 oltre IVA e cassa]

Il Presidente
Salvatore COSTA

